

RENDICONTO FINANZIARIO

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Oic 10 - Oic 12 - Art. 2423 Codice Civile


L'Organismo Italiano di Contabilità ha recentemente elaborato (pubblicazione nell'agosto 2014) un apposito principio contabile per la redazione del rendiconto finanziario. Le indicazioni contenute nel nuovo OIC 10 sostituiscono quelle previste nell'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi".

Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che consente al lettore di indagare sulle cause di variazione delle **disponibilità liquide** in un determinato esercizio, separando le stesse tra variazioni originate dalla gestione reddituale, da attività di investimento e da attività di finanziamento.

L'art. 2423, c. 2 C.C. prevede che il bilancio debba essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Il codice civile, tuttavia, non prevede espressamente la redazione del rendiconto finanziario come schema obbligatorio.

L'OIC, all'interno del principio contabile numero 10, interamente dedicato al rendiconto finanziario, prevede una generale raccomandazione alla sua redazione da parte di tutte le tipologie societarie, attraverso il suo inserimento in nota integrativa. L'OIC 10 si applicherà ai bilanci chiusi a partire dal 31.12.2014.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

CONTENUTO
DEL RENDICONTO
FINANZIARIO

- **Rendiconto**
 - Il rendiconto finanziario include tutti i flussi finanziari in uscita e in entrata relativi alle disponibilità liquide avvenuti nell'esercizio.
- **Disponibilità liquide**
 - Le disponibilità liquide sono rappresentate dai **depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa** (art. 2424 C.C., C-IV).
 - Comprendono anche depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa espressi in valuta estera.

A seguito del generale divieto di compensazione tra flussi finanziari, i debiti a breve verso le banche sono esposti a parte, all'interno dei flussi relativi all'attività di finanziamento.
- I singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti categorie:
 - .. gestione reddituale
 - Comprende le operazioni connesse all'acquisizione, produzione, e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, nonché le altre operazioni non ricomprese nell'attività di investimento e di finanziamento.
 - .. attività di investimento
 - Comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.
 - .. attività di finanziamento
 - Comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.
- La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria sopraindicata rappresenta la variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide nel corso dell'esercizio.

FORMA

- **Forma di rappresentazione del rendiconto finanziario di tipo scalare**

Rif. OIC 10 appendice A

 - Le categorie precedute dalle lettere maiuscole e i subtotali preceduti dai numeri arabi non possono essere raggruppati.
 - È possibile aggiungere ulteriori flussi finanziari rispetto a quelli previsti negli schemi di riferimento qualora sia necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria.
 - I singoli flussi finanziari presentati nelle categorie precedute dalle lettere maiuscole possono:
 - .. essere ulteriormente suddivisi per fornire una migliore descrizione delle attività svolte dalla società;
 - .. essere raggruppati quando il loro raggruppamento favorisce la chiarezza del rendiconto o quando è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria della società.

- Per ogni flusso finanziario presentato nel rendiconto è indicato l'importo del flusso corrispondente dell'esercizio precedente.
 - Se i flussi non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente sono adattati; la non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di questo, sono segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario.
- **Modalità di determinazione del flusso finanziario della gestione reddituale**
 - Metodo indiretto
 - Viene rettificato il risultato netto d'esercizio riportato nel conto economico (E23).
 - Metodo diretto
 - Evidenziazione dei flussi finanziari.

BILANCIO**contabilità e bilancio****DIVIETO
DI COMPENSAZIONI**

- Salvo ove diversamente indicato, è fatto espresso divieto di effettuare compensazioni tra flussi finanziari.

- I flussi finanziari sono presentati al lordo del loro ammontare.
- L'obiettivo è quello di non alterare la significatività del rendiconto finanziario.

Esempi

- Nell'attività di investimento, i pagamenti per l'acquisizione di un'immobilizzazione sono indicati distintamente dagli incassi derivanti dalla cessione di un'altra immobilizzazione.
- Nell'attività di finanziamento, le entrate derivanti dall'erogazione di nuovi finanziamenti sono indicati distintamente dai pagamenti delle quote di rimborso.

**NOVITÀ RISPETTO
ALL'OIC 12**

- **Rappresentazione dei flussi finanziari di interessi e dividendi**

OIC 12

- Data la natura delle operazioni da cui scaturiscono, permette la classificazione di interessi e dividendi pagati tra i flussi derivanti dall'attività di finanziamento e di interessi e dividendi ricevuti tra i flussi derivanti dall'attività di investimento.
- Alternativamente, tutti questi flussi possono essere considerati flussi derivanti dalla gestione reddituale, in quanto rientranti nella determinazione del reddito d'esercizio.

OIC 10

- Elimina le "alternative contabili" concesse dal principio n. 12, prevedendo:
 - .. la presentazione di interessi pagati e ricevuti tra i flussi della gestione reddituale, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente a investimenti o a finanziamenti (situazioni spesso non individuabili nella realtà aziendale, dove l'indebitamento riguarda l'intera attività);
 - .. la presentazione di dividendi ricevuti e pagati, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell'attività di finanziamento.

- **Rappresentazione dei flussi finanziari delle imposte**

OIC 12

- L'OIC 12 prevede la classificazione dei flussi finanziari relativi alle imposte all'interno della gestione reddituale.
- Il principio precisa, tuttavia, che una più appropriata classificazione delle imposte comporterebbe di dedurre dai flussi di gestione reddituale quella parte di imposte specificamente identificabili e attribuibili alle attività di finanziamento e investimento.

OIC10

- Per motivi di comparabilità e semplificazione, l'OIC 10 prevede la classificazione delle imposte nella gestione reddituale.
- Una diversa classificazione delle stesse potrebbe risultare particolarmente difficile e arbitraria.

**GESTIONE
REDDITUALE**

- La gestione reddituale è composta da operazioni che si concretizzano in ricavi ed in costi necessari per produrre tali ricavi.
- Tali operazioni sono riflesse nel conto economico e costituiscono l'autofinanziamento dell'impresa, sono cioè generatrici della liquidità necessaria per finanziare la gestione futura.
- Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale è importante, poiché costituisce l'anello di congiunzione fra l'aspetto economico e l'aspetto finanziario della gestione. Tale flusso consente di comprendere come l'andamento economico della gestione si ripercuota sulla dinamica finanziaria dell'impresa.

GESTIONE REDDITUALE (segue)

• Metodo indiretto

Tav.
- Parte
"A"

- Il flusso finanziario generato dalla gestione reddituale è determinato rettificando il risultato d'esercizio (conto economico, E23) con apposite rettifiche, aventi lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (ossia variazioni di disponibilità liquide).

- Tali rettifiche tengono conto di:

.. elementi di natura non monetaria;

- Sono poste contabili che non hanno generato variazioni nelle disponibilità liquide o nel capitale circolante netto.

Esempi

- Ammortamenti.
- Accantonamenti ai fondi rischi e oneri.
- Accantonamenti per trattamento di fine rapporto.
- Svalutazioni per perdite durevoli di valore.

Capitale circolante netto

- È dato dalla sommatoria di rimanenze e crediti a breve termine (incassabili entro i 12 mesi), ai quali devono essere sottratti i debiti a breve termine (rimborsabili entro i 12 mesi).
- Esprime la misura in cui l'impresa è in grado di estinguere le passività a breve termine attraverso il realizzo di attività a breve termine.

.. variazioni del capitale circolante netto connesse ai costi o ricavi della gestione reddituale;

Esempi

- Variazioni di rimanenze.
- Variazioni di crediti verso clienti.
- Variazioni di debiti verso fornitori.
- Variazioni di ratei e risconti attivi/passivi.

.. operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall'attività di investimento e finanziamento.

Esempi

- Plusvalenze.
 - Minusvalenze.
- Derivanti dalla cessione di attività.

• Metodo diretto

- Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale può essere determinato anche con il metodo diretto, presentando i flussi finanziari positivi e negativi lordi derivanti dalle attività della gestione reddituale.

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Tav. - Parte "B"

- I flussi finanziari legati all'acquisto e alla vendita di immobilizzazioni sono distintamente presentati all'interno del rendiconto finanziario, in modo da non alterarne la significatività e identificare, con precisione e chiarezza, quali operazioni hanno generato liquidità e quali ne hanno, invece, sottratto.

- I flussi finanziari derivanti dall'acquisto di immobilizzazioni sono riportati per l'uscita effettivamente sostenuta nell'esercizio, pari al prezzo complessivo di acquisto rettificato dalla variazione dei debiti verso fornitori di immobilizzazioni.

- I flussi finanziari derivanti dalla vendita di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell'attività di investimento, per l'entrata effettivamente incassata nell'esercizio, pari al prezzo di realizzo rettificato dalla variazione dei crediti verso clienti.

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Tav. - Parte "C"

- La società presenta distintamente le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall'attività di finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.

Tavola - Parte "A"

Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

	Segno	Note
Utile (perdita) dell'esercizio	+ (-)	
Imposte sul reddito	+	
Interessi passivi/(interessi attivi)	+ (-)	Queste variazioni, relative ad operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall'attività di investimento e finanziamento, servono a determinare il reddito operativo dell'esercizio.
(Dividendi)	(-)	
Minusv. (plusv.) derivanti da cessione di attività	+ (-)	
1. Utile (perdita) d'esercizio prima di imposte, interessi, dividendi e plusv./minusv. da cessione (reddito operativo)	=	
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	+	Dovendo riconciliare il risultato economico con la variazione nelle disponibilità liquide, è necessario rettificare il reddito operativo, sommando al medesimo i valori relativi agli elementi di natura non monetaria rilevati a conto economico.
Ammortamenti delle immobilizzazioni	+	
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	+	
Altre rettifiche per elementi non monetari	+	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del C.C.N. (autofinanziamento operativo)	=	
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	+ (-)	<ul style="list-style-type: none"> L'incremento delle rimanenze è sottratto dall'utile (perdita) dell'esercizio, poiché nel calcolo del risultato d'esercizio (dato di partenza) sono considerati i costi della produzione (totale voce B di conto economico), comprensivi di acquisiti e variazione delle rimanenze, mentre per le variazioni di disponibilità liquida hanno rilievo solo gli acquisti dell'esercizio. Una variazione di segno opposto è prevista in caso di decremento delle rimanenze.
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	+ (-)	<ul style="list-style-type: none"> L'incremento dei crediti verso clienti è sottratto dall'utile (perdita) dell'esercizio, poiché tale aumento rappresenta il minore ammontare incassato dai clienti rispetto ai ricavi di competenza dell'esercizio (riportati a conto economico e quindi ricompresi nell'utile/perdita di partenza). Esso rappresenta un drenaggio di liquidità. Una variazione di segno opposto è prevista in caso di decremento dei crediti verso clienti (fonte di liquidità).
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	+ (-)	<ul style="list-style-type: none"> L'incremento dei debiti verso fornitori è sommato all'utile (perdita) dell'esercizio, poiché tale aumento rappresenta una parte di costi della produzione non ancora pagata. Esso rappresenta una fonte di liquidità. Una variazione di segno opposto è prevista in caso di decremento dei debiti verso fornitori (drenaggio di liquidità).
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	+ (-)	<ul style="list-style-type: none"> L'incremento di ratei passivi è sommato all'utile (perdita) dell'esercizio, in quanto rappresenta il maggior ammontare delle spese non ancora pagate tramite liquidità rispetto alle spese addebitate a conto economico. Esso rappresenta una fonte di liquidità. Una variazione di segno opposto è prevista in caso di decremento di ratei passivi (drenaggio di liquidità). Allo stesso modo si comportano i risconti passivi, il cui incremento rappresenta il maggior ammontare dei ricavi già incassati (aumento di liquidità) rispetto ai ricavi attribuiti per competenza a conto economico.
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	+ (-)	<ul style="list-style-type: none"> Il decremento di ratei attivi è sommato all'utile (perdita) dell'esercizio. Il rateo attivo è indice di ricavi non ancora incassati tramite liquidità ma accreditati a conto economico. Una riduzione degli stessi rappresenta perciò una fonte di liquidità. Una variazione di segno opposto è prevista in caso di incremento di ratei attivi (drenaggio di liquidità). Allo stesso modo si comportano i risconti attivi.
Altre variazioni del capitale circolante netto	+ (-)	
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del Capitale Circolante Netto	=	
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	+ (-)	Le voci qui indicate riguardano elementi non compresi nel reddito operativo (interessi, imposte, dividendi) o elementi compresi nel medesimo ma di carattere non monetario (fondi). Devono, in questa sede, essere indicate le reali uscite/entrate monetarie relative a interessi, imposte e dividendi (prescindendo perciò dal principio di competenza) e l'eventuale utilizzo di fondi (indice anch'esso di uscite monetarie).
(Imposte sul reddito pagate)	(-)	
Dividendi incassati	+	
(Utilizzo dei fondi)	(-)	
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	=	

Tavola - Parte "B"

Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

	Segno	Note
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(-)	• La variazione relativa agli investimenti è così determinata: - prezzo di acquisto + eventuale incremento debiti verso fornitori di immobilizzazioni.
Prezzo di realizzo disinvestimenti	+	
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(-)	• La variazione relativa ai disinvestimenti è così determinata: + prezzo di realizzo - eventuale incremento crediti verso clienti per immobilizzazioni.
Prezzo di realizzo disinvestimenti	+	
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(-)	• L'eventuale plusvalenza o minusvalenza rispetto al valore netto contabile dell'immobilizzazione è rilevata nel conto economico.
Prezzo di realizzo disinvestimenti	+	
Attività finanziarie non immobilizzate		• In caso di rilevazione di plusvalenze/minusvalenze, la rettifica necessaria per conciliare risultato economico e variazione delle disponibilità liquide è inserita tra le variazioni della gestione reddituale.
(Investimenti)	(-)	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	+	
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>	(-) +	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	=	

Tavola - Parte "C"

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

	Segno	Note
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti	+	Come evidenziato, i dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell'attività di finanziamento.
(Rimborso) finanziamenti	(-)	
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	+	
Cessione (acquisto) di azioni proprie	+ (-)	
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	=	

**CONCILIAZIONE
TRA RISULTATO
ECONOMICO
E FINANZIARIO**

- Il rendiconto finanziario ha l'obiettivo di esporre le cause che hanno generato la variazione, durante l'esercizio, nel saldo delle disponibilità liquide.
- Il rendiconto, pertanto, ricerca la conciliazione tra il risultato economico dell'esercizio e la variazione di liquidità.

	Segno
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	+/-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	+/-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	+ / -
a) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/- B +/- C)	=
Disponibilità liquide al 31 dicembre anno X	-
Disponibilità liquide al 31 dicembre anno X+1	+
b) Variazione disponibilità liquide	=

- La sommatoria (a) dei flussi finanziari generati dalle tre aree (gestione reddituale, attività di finanziamento, attività di investimento) deve coincidere con la variazione delle disponibilità liquide (b).

SCADENZE E ADEMPIMENTI DI BILANCIO

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI PER S.R.L.
- PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE

Art. 2 D.P.R. 22.07.1998, n. 322 - Libro V, sez. IX Codice Civile - L. 16.02.1995, n. 35 - D.P.C.M. 10.12.2008 D.M. 5.11.1998, n. 437 - C.M. 27.05.1994, n. 73/E - C.M. Ind. 28.04.1995, n. 3369 - D.P.R. 14.12.1999, n. 558 D.L. 4.07.2006, n. 223 del Consiglio dei Ministri 31.01.2013 - Circ. Ag. Entrate 4.08.2006, n. 28/E - Comun. Xbrl Italia 17.02.2015

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, nonché alla conseguente presentazione della dichiarazione dei redditi, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative sotto il profilo sia civilistico, sia fiscale.

Dal 2015 il bilancio (relativo al 2014) dovrà essere integralmente elaborato nel formato Xbrl, inclusa la nota integrativa (con riferimento ai bilanci approvati dal 3.03.2015). Per i bilanci approvati fino al 2.03.2015 la nota integrativa può essere depositata nel formato pdf.

SCHEMA DI SINTESI PER S.R.L.

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini indicativi	
		Ordinari	Bilancio consolidato o particolari esigenze
<ul style="list-style-type: none"> • Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori: .. stato patrimoniale; .. conto economico; .. nota integrativa. • Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria) • Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo 	<p>Comunicazione all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, se esiste.</p> <p>Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.</p>	31.03⁽¹⁾	30.05⁽¹⁾
<p>Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati</p>	<p>Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.</p> <p>E fino a quando il bilancio non sia approvato.</p>	15.04⁽¹⁾	14.06⁽¹⁾
<p>Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea⁽²⁾</p>	<p>Entro gli 8 giorni precedenti l'adunanza.</p>	22.04⁽¹⁾	21.06⁽¹⁾
<p>Assemblea di approvazione del bilancio⁽³⁾</p>	<p>Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio⁽⁴⁾.</p>	30.04⁽¹⁾	29.06⁽¹⁾
<p>Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica)</p>	<p>Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.</p>	30.05⁽¹⁾	29.07⁽¹⁾
<p>Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica</p>	<p>Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.</p>	30.09 (se l'esercizio coincide con l'anno solare)	
<p>Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari</p>	<p>Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>	30.12 (se la dichiarazione è presentata entro il 30.09)	

⁽¹⁾ In caso di anno non bisestile.

⁽²⁾ L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro Imprese (art. 2479-bis C.C.).

⁽³⁾ L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

⁽⁴⁾ Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 C.C.).

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE

ADEMPIMENTI
PRELIMINARI
ALL'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO

<ul style="list-style-type: none"> • Redazione del progetto di bilancio Secondo schemi obbligatori 	<ul style="list-style-type: none"> • Stato Patrimoniale • Conto Economico • Nota Integrativa 	
<ul style="list-style-type: none"> • Stesura della Relazione sulla gestione (se obbligatoria) 	<ul style="list-style-type: none"> • Da riportare sul libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 	<p>Da parte degli amministratori</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione del bilancio e della Relazione sulla gestione agli organi di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> • Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Controllo del bilancio e della Relazione sulla gestione, con successiva redazione della relazione degli organi di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> • Da riportare sull'apposito libro. 	<p>Da parte del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Deposito del bilancio presso la sede della società unitamente a: <ul style="list-style-type: none"> .. relazione sulla gestione; .. relazione degli organi di controllo; .. copie integrali degli ultimi bilanci delle società controllate oppure, in alternativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società incluse nel consolidamento; .. prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate. 	<p>Durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato il bilancio</p> <p>I soci possono prenderne visione</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Convocazione assemblea dei soci per approvazione bilancio 	<ul style="list-style-type: none"> • S.p.a. • L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano indicato nello statuto, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea; il termine è aumentato a 30 giorni per le società quotate. 	
	<p>Tali adempimenti sono derogabili ai sensi dell'art. 2366, c. 3 C.C., se previsto nello statuto, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, consentendo la convocazione con avviso ai soci mediante mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea.</p>	<p>Assemblea da tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • S.r.l. • Con raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo (art. 2479-bis). • L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. 	
<p>Avviso di convocazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare; è opportuno che rechi le indicazioni per l'eventuale seconda convocazione. • Per le S.r.l. la deliberazione è altresì adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti, o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (art. 2479-bis C.C.). • In mancanza della convocazione formale, l'assemblea di S.p.A. è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (art. 2366 C.C.). 	

**ADEMPIMENTI
SUCCESSIVI
ALL'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO**

- **Delibera di approvazione del bilancio** e, nella stessa sede, delibera sulla destinazione degli utili.

Da riportare sul libro delle assemblee dei soci

- **Distribuzione utili**

Art. 27,
cc. 1
e 5 D.P.R.
600/1973

- La società di capitali opera una ritenuta del **26,00%**⁽²⁾, a titolo d'imposta sugli utili, in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni **non qualificate**⁽¹⁾, non possedute nell'esercizio dell'impresa.
- Le ritenute sui dividendi devono essere versate entro il 16.04, 16.07, 16.10 e 16.01 di ciascun anno, se operate nel trimestre solare precedente (art. 8, n. 5 D.P.R. 602/1973).
- In relazione a partecipazioni qualificate non deve essere operata alcuna ritenuta (c.d. regime della dichiarazione).

La **delibera** di distribuzione di utili ai soci deve essere assoggettata a **registrazione** (art. 4 Tariffa, Parte Prima D.P.R. 131/1986), entro **20** giorni dalla delibera stessa (R.M. 22.11.2000, n. 174/E).

Note

⁽¹⁾ Sono non qualificate le partecipazioni, i titoli o diritti che rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria non superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (art. 67, c. 1, lett. c-bis Tuir).

⁽²⁾ Per i dividendi percepiti dal 1.07.2014 (in precedenza era 20%).

- **Invio telematico del bilancio al Registro delle Imprese, unitamente a:**

- .. verbale dell'assemblea che approva il bilancio;
- .. relazione sulla gestione (se obbligatoria);
- .. relazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione;

**Entro 30 giorni
dall'approvazione
(art. 2435 C.C.)**

- .. elenco dei soci, riferito alla data di approvazione del bilancio (S.p.a.).

Elenco soci	S.p.a. e S.a.p.a. non quotate	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio deve essere depositato, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'elenco dei soci alla data dell'assemblea che approva il bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute e dei soggetti, diversi dai soci, che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. • L'elenco deve essere corredato con l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci, a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. 	Circ. Consiglio nazionale notariato 21.08.1993, n. 1943
		Nel caso in cui non vi sia stata alcuna variazione, rispetto a quello già depositato, l'elenco <u>non</u> deve essere inviato (ma confermato).	Art. 12 D.P.R. 558/1999
	S.r.l.	<p>Dal 2009 è stato abrogato l'obbligo di tenuta del libro dei soci in capo alle S.r.l., con conseguente modifica delle disposizioni dell'art. 2478-bis C.C.</p> <p>Pertanto, non deve più essere depositato annualmente l'elenco dei soci.</p>	Art. 16, c. 12-octies D.L. 185/2008

BILANCIO XBRL

- **Nota integrativa**
 - A partire dal 2015 le società italiane **non quotate** dovranno elaborare tutto il bilancio nel nuovo formato elettronico XBRL (nuova tassonomia, pubblicata in G.U. 19.12.2014, n. 294, ver. 2014-11-17). L'applicazione dello standard è stato infatti esteso anche alla **nota integrativa**, e non solo al prospetto di bilancio per il quale il formato è già adottato da tempo.
- **Decorrenza**
 - L'applicazione della tassonomia anche per la nota integrativa si applicherà a partire dal **3.03.2015**, con riferimento ai bilanci d'esercizio **approvati a partire da tale data** (anche se depositati successivamente) e relativi a periodi amministrativi chiusi il 31.12.2014 o successivamente.

Pertanto, per i bilanci approvati fino al 2.03.2015 la nota integrativa può essere depositata nel formato Pdf.
- **Esclusioni**
 - Rimangono escluse le società che applicano i principi contabili internazionali.
 - La redazione del bilancio consolidato continua a seguire la precedente tassonomia (ver. 2011-01-04 n. 1.10), che prevede l'utilizzo del formato Xbrl per i soli schemi quantitativi e il deposito della nota integrativa nel tradizionale formato Pdf.
- **Finalità**
 - L'adozione di tale nuovo standard permette da un lato una migliore intellegibilità da parte del lettore del bilancio, il quale potrà così disporre di dati in un formato già editabile e trasferibile su fogli di calcolo, dall'altro la possibilità di inserire una sola volta i dati comuni nelle due parti del bilancio (schemi e nota integrativa). **L'Xbrl standardizzerà, inoltre, le tabelle contenute nella nota integrativa.**
 - In particolare, per il bilancio ordinario la tassonomia ha previsto 53 tabelle mentre per l'abbreviato 24.
- **Pubbliche amministrazioni**
 - L'applicazione su tutto il bilancio del linguaggio digitale Xbrl consentirà anche alle pubbliche amministrazioni di analizzare con maggiore tempestività la situazione economico-finanziaria delle aziende, consentendo, ad esempio, **un più facile incrocio dei dati di bilancio con quelli rappresentati negli studi di settore.**

NOTA INTEGRATIVA

- **Contenuto**
 - La nota integrativa rappresenta una delle componenti del bilancio di esercizio, il cui contenuto è previsto dall'art. 2427 c.c. In particolare la nota integrativa deve indicare:
 - .. i criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
 - .. i movimenti delle immobilizzazioni e l'analisi della altre voci dello stato patrimoniale;
 - .. l'analisi delle voci più significative del conto economico;
 - .. le notizie extracontabili che hanno influenzato la gestione sociale.
- **Rappresentazione della nuova nota integrativa**
 - La nuova nota integrativa nel formato Xbrl non segue la sequenza numerica degli art. 2427 e 2427-bis c.c., ma, in linea con quanto disposto dal nuovo Oic 12, **le informazioni sono esposte secondo l'ordine delle relative voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico.**
 - La nuova nota integrativa è quindi ora divisa in 5 sezioni:
 - .. una parte iniziale **descrittiva**, liberamente compilabile, dove possono essere indicati, fra l'altro, anche i criteri contabili adottati;
 - .. la sezione dedicata alle informazioni, le variazioni e i commenti sulle **voci dello stato patrimoniale** e degli impegni non risultanti dai conti d'ordine;
 - .. la parte riferita al conto economico;
 - .. una sezione residuale sulle **altre informazioni** di varia natura;
 - .. la parte finale, composta da due campi testuali, uno dei quali destinato alle **conclusioni** e ai suggerimenti sulla **destinazione del risultato d'esercizio**, e l'altro dedicato alla dichiarazione di conformità ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese.



SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- CAUSE DI ESCLUSIONE E DI DISAPPLICAZIONE
- ISTANZA DI INTERPELLO DISAPPLICATIVO

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA



Art. 2, c. 36-quinquies, 36-duodecies D.L. 13.08.2011, n. 138, conv. L. 14.09.2011, n. 148

Art. 18, D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 - Art. 30 L. 23.12.1994, n. 724 - Provv. Ag. Entrate 14.02.2008, prot. 23681

Provv. Ag. Entrate 11.06.2012, prot. 87956 - Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1/E - Circ. Ag. Entrate 4.03.2013, n. 3/E - Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 31/E - Circ. Ag. Entrate 19.02.2015, n. 6/E

L'art. 18 del Decreto Semplificazioni amplia, da 3 a 5 periodi d'imposta, il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, di cui all'art. 2, cc. da 36-decies a 36-duodecies, D.L. 13.08.2011, n. 138. Di conseguenza, il presupposto per l'applicazione di tale disciplina è ora costituito da 5 periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, 4 in perdita fiscale e 1 con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo di cui all'art. 30 della L. 724/1994. La disposizione prevede espressamente che, le modifiche introdotte trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del provvedimento che le introduce, ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 1.01-31.12.2014. Per effetto della novità in questione, le società potranno contare su un maggior intervallo temporale per evitare di ricadere nella fattispecie delle società in perdita sistematica; restano ferme le altre questioni relative all'applicazione delle disposizioni in materia, e in particolare la possibilità di verificare nell'arco temporale di "osservazione" (quinquennio e non più triennio) le cause di disapplicazione previste dal provvedimento direttoriale 11.06.2012.

SCHEMA DI SINTESI

SOGGETTI INTERESSATI	⇒	S.p.a. - S.n.c. - S.r.l. - S.a.s. - S.a.p.a.	⇒	Residenti in Italia
	⇒	Società ed enti di ogni tipo con stabile organizzazione in Italia.	⇒	Non residenti
NUOVE PRESUNZIONI DI NON OPERATIVITÀ 	⇒	Società ed enti che presentano dichiarazioni in perdita (fiscale) per 5 periodi d'imposta consecutivi.	⇒	Sono considerate non operative a decorrere dal successivo 6° periodo d'imposta.
	⇒	• Società ed enti che nell'arco di 5 periodi d'imposta: .. per 4 periodi sono in perdita (fiscale) ⁽¹⁾ ; .. in un periodo hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo determinato ai sensi delle norme sulle società di comodo ⁽²⁾ .	⇒	Pur non ricorrendo gli ordinari presupposti di non operatività. Anche se i ricavi realizzati sono superiori a quelli minimi.
DECORRENZA	⇒	L'ampliamento del periodo di monitoraggio da 3 a 5 anni trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).	⇒	Per il 2014, il quinquennio su cui operare la verifica è 2009-2013. Non è applicabile per i periodi d'imposta precedenti, per i quali rimane il triennio.
	⇒	Reddito minimo	⇒	Obbligo di dichiarare, ai fini Ires/Irpef, il reddito minimo e, ai fini Irap, il valore della produzione minimo.
EFFETTI	⇒	Aliquota	⇒	Aliquota Ires maggiorata (38%) per le società di capitali (27,50 + 10,50).
	⇒	Ripporto perdite	⇒	Nel periodo in cui la società è non operativa, è possibile utilizzare le perdite di periodi precedenti in diminuzione solo del reddito che eccede quello minimo.
	⇒	Credito IVA ⁽³⁾ 	⇒	• Impossibilità di: .. chiedere a rimborso; .. cedere; .. utilizzare in compensazione (art. 17 D. Lgs. 241/1997).
	⇒	Divieto di ripporto del credito IVA	⇒	Se, per 3 ⁽⁴⁾ periodi di imposta consecutivi, sono assenti operazioni attive rilevanti ai fini dell'IVA in misura almeno pari all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali previste, il credito non potrà più essere "riportato in avanti" a scampo del'IVA a debito, relativa ai periodi d'imposta successivi.
IPOTESI DI DISAPPLICAZIONE	⇒	• Restano ferme: .. le cause di esclusione previste nell'ambito della disciplina sulle società di comodo e le ulteriori cause di disapplicazione individuate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate; .. la possibilità di proporre interpello disapplicativo.	⇒	Imposta a credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini IVA.

Note

Circ. Ag. Entrate 1/E/2013

⁽¹⁾Il reddito adeguato al minimo per effetto dell'applicazione della norma sugli enti di comodo non assume alcuna rilevanza, dovendosi fare riferimento al reddito imponibile complessivo analiticamente determinato.

⁽²⁾Reddito dichiarato ai fini Ires, complessivo e al lordo dell'utilizzo delle perdite di precedenti esercizi.

⁽³⁾Per una società in perdita fiscale nel periodo 2009-2013, che risulta quindi non operativa nel 2014 (6° periodo successivo), la preclusione dell'utilizzo del credito IVA interessa il credito risultante dalla dichiarazione annuale del 6° periodo. Ciò comporta che, nel caso specifico, il divieto di utilizzo del credito decorre dall'1.01.2015 e riguarda il credito IVA 2014 (Circ. 1/E/2013, p.7.2).

⁽⁴⁾La disposizione non è stata coordinata con l'ampliamento a 5 periodi d'imposta disposto dal D. Lgs. 175/2014.

OPERATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

Operano per tutte le società di "comodo" sia che tale *status* derivi dal mancato superamento del test di operatività, sia che derivi dalle "perdite sistematiche".

Circ. Ag. Entrate 11.06.2012, n. 23/E

OPERATIVITÀ DELLE CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA**CAUSE DI ESCLUSIONE E DI DISAPPLICAZIONE**

- Le cause di esclusione indicate nell'art. 30, c. 1 L. 724/1994 consentono di non applicare la disciplina delle società in perdita sistematica **nel periodo di imposta di applicazione** della stessa (*anno n*), senza la necessità di richiederne la specifica disapplicazione.
- A fronte di un periodo di osservazione di 5 periodi di imposta in perdita fiscale (es.: 2009-2013), le fattispecie rilevano limitatamente al 6° periodo d'imposta (2014), escludendo automaticamente l'applicazione della disciplina sulle perdite sistematiche per tale periodo.

Data l'identità delle cause di esclusione previste per detta disciplina e per quella sulle società non operative, al ricorrere di una di queste cause, nessuna delle due discipline troverà applicazione.

Calcolo degli acconti

- Il verificarsi di una delle cause di esclusione nell'anno di applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica o nel precedente esclude l'applicazione delle disposizioni concernenti la rideterminazione degli acconti per il periodo di applicazione.
- In pratica, per i soggetti che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il verificarsi di una causa di esclusione per l'anno 2013, o per l'anno 2014, comporta la determinazione dell'acconto per detto anno 2014 sulla base dei metodi ordinari.

• Per società con perdite sistematiche

Prov. Ag.
Entrate
11.06.2012

- L'Agenzia delle Entrate ha individuato le cause oggettive rilevanti **nel periodo di osservazione (quinquennio)**, al ricorrere delle quali è consentito disapplicare automaticamente la disciplina delle società in perdita sistematica, **senza necessità di presentare istanza di disapplicazione**.

- Le situazioni si riferiscono esclusivamente a **uno dei periodi** d'imposta del quinquennio, determinando un immediato effetto interruttivo del periodo di osservazione di riferimento.
- Per esempio, **l'esistenza di una causa di disapplicazione per il 2010** consente la disapplicazione della disciplina per il 2014 (periodo di osservazione 2009-2013) e per il 2015 (periodo di osservazione 2010-2014).
- La sussistenza di una causa di disapplicazione nel 2013 comporta l'esclusione della disciplina delle società di comodo fino al 2017 (anziché fino al 2015).



L'ampliamento del periodo di osservazione da 3 a 5 anni consente la disapplicazione della disciplina per il 2014 se si verifica una causa di disapplicazione anche nel 2009 o nel 2010.

Calcolo degli acconti

- Il verificarsi di una delle cause di disapplicazione automatica nel quinquennio rilevante per l'anno di prima applicazione della disciplina, o nel quinquennio afferente all'anno precedente, assume rilievo ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della disciplina stessa.
- In pratica, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo 2015, **la sussistenza di almeno una causa di disapplicazione automatica nel periodo di osservazione (2009-2013) afferente al precedente periodo d'imposta (2014), ovvero nel periodo di osservazione (2010-2014) afferente allo stesso periodo 2015**, consente di determinare l'acconto secondo gli ordinari criteri.

• Per società che non superano test di operatività

Prov. Ag.
Entrate
14.02.2008

- Le cause di esclusione previste dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14.02.2008, così come integrato dal Provvedimento 11.06.2012, devono essere verificate, in linea generale, per il **periodo di applicazione** della disciplina.

Tali cause di disapplicazione gravano sul singolo periodo interessato dal regime delle società di comodo.

IMPOSTE DIRETTE

imposte e tasse

CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA

Da verificare per il periodo di applicazione della disciplina (2014) [o per il periodo precedente (2013) ai fini del calcolo degli acconti (2014)].

Art. 30 L. 724/1994

- Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali.
- Soggetti che si trovano nel **1° periodo d'imposta**.
- Società in amministrazione controllata o straordinaria.
- Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente.
- Società esercenti pubblici servizi di trasporto.
- Società con un **numero di soci non inferiore a 50** (per la maggior parte del periodo d'imposta).
- Società che, nei 2 esercizi precedenti, hanno avuto un numero di **dipendenti mai inferiore alle 10 unità**.
- Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo.
- Società che presentano un ammontare complessivo del **valore della produzione** (raggruppamento A del conto economico) **superiore al totale attivo** dello stato patrimoniale.
- Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale.
- **Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.**
- Società consortili.

Tavola n. 1

Situazioni oggettive di disapplicazione automatica (sul singolo periodo interessato), per società che non superano il test di operatività
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 14.02.2008)

Società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.	La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo , ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'art. 182, cc. 2 e 3 Tuir		
Società assoggettate a una delle procedure indicate nell'art. 101, c. 5 Tuir, ovvero a una procedura di liquidazione giudiziaria.	La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio delle predette procedure , i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime.		
Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli artt. 2- <i>sexies</i> e 2- <i>nonies</i> L. 575/1965, o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale, in sede civile, abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario	La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario e ai successivi periodi di imposta nei quali permane l'amministrazione giudiziaria		
Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione a enti pubblici , ovvero locati a canone vincolato in base alla L. 431/1998 o ad altre leggi regionali o statali.	La disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili .		
<ul style="list-style-type: none"> • Società che detengono partecipazioni in: <ul style="list-style-type: none"> .. società considerate non di comodo, ai sensi dell'art. 30 della L. 724/1994; .. società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato art. 30, anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; .. società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'art. 168 Tuir. 	La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni .		
Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta , sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi .	<table border="1"> <tr> <td>Nota bene</td> <td>La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive</td> </tr> </table>	Nota bene	La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive
Nota bene	La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive		
Società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 C.C. e rispettano le condizioni previste dall'art. 2 D. Lgs. 99/2004	Dal periodo d'imposta in corso all'11.06.2012.		
Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza , ai sensi dell'art. 5 L. 225/1992.	<ul style="list-style-type: none"> • Limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo. • Dal periodo d'imposta in corso all'11.06.2012. 		

Tavola n. 2

Cause di **disapplicazione** (per il periodo di monitoraggio “quinquennale”) per società con perdite sistematiche

(Provvedimento Agenzia delle Entrate 11.06.2012)

a) Società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese, a norma degli artt. 2312 e 2495 C.C., entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.	La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'art. 182, cc. 2 e 3 Tuir.
b) Società assoggettate a una delle procedure indicate nell'art. 101, c. 5, Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria.	La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime.
c) Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al D. Lgs. 6.09.2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale, in sede civile, abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario.	La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario e ai successivi periodi di imposta nei quali permane l'amministrazione giudiziaria.
d) Società che detengono partecipazioni , iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: 1) società considerate non in perdita sistematica; 2) società escluse dall'applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica; 3) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'art. 168 Tuir.	La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni. La causa di disapplicazione non opera in modo parziale. Pertanto, è necessario che il valore economico delle proprie partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie sia prevalente rispetto al valore economico di tutte le partecipazioni di cui si dispone (circolare n. 1/E/2013).
e) Società che hanno ottenuto l' accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi.	La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive.
f) Società che conseguono un marginale operativo lordo positivo . • Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lett. A) e B) dell'art. 2425 C.C.; a tale fine, i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della lettera B) e dell'ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio. • Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.	
g) Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della L. 24.02.1992, n. 225.	La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo.
h) Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative.	
i) Società che esercitano esclusivamente attività agricola (art. 2135 C.C.) e rispettano le condizioni previste dall'art. 2 del D. Lgs. 29.05.2004, n. 99.	
l) Società che risultano congrue (anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione) e coerenti ai fini degli studi di settore.	
m) Società che si trovano nel primo periodo d'imposta .	

SOCIETÀ SENZA PERIODO DI OSSERVAZIONE QUINQUENNALE

Circ. Ag. Entrate 25/E/2012

- Le disposizioni in materia di società in perdita sistematica presuppongono un “periodo di osservazione” di 5 anni; nei confronti di quelle società che non hanno un'anzianità di almeno 5 periodi d'imposta, pertanto, la disciplina sulle società in perdita sistematica non trova applicazione.
- La disciplina delle società in perdita sistematica può operare solo **dal 6° anno successivo all'inizio di attività** ed è quindi possibile risultare non operative solo **dal 7° anno di attività** (Circ. Ag. Entrate n. 6/E/2015).

Ciò non esclude che per le stesse società la disciplina delle società “di comodo” prevista dall'art. 30 L. 724/1994 possa trovare applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti ivi previsti.

Tavola n. 3

Casi di applicazione della presunzione di non operatività per effetto di perdite fiscali

Anno "n"	Anno "n+1"	Anno "n+2"	Anno "n+3"	Anno "n+4"	Anno "n+5"
Perdita	Perdita	Perdita	Perdita	Perdita	Società non operativa
Reddito imponibile inferiore al minimo	Perdita	Perdita	Perdita	Perdita	
Perdita	Reddito imponibile inferiore al minimo	Perdita	Perdita	Perdita	
Perdita	Perdita	Reddito imponibile inferiore al minimo	Perdita	Perdita	
Perdita	Perdita	Perdita	Reddito imponibile inferiore al minimo	Perdita	
Perdita	Perdita	Perdita	Perdita	Reddito imponibile inferiore al minimo	
Perdita	Perdita	Perdita	Reddito imponibile inferiore al minimo	Reddito imponibile inferiore al minimo	Società operativa
Reddito imponibile inferiore al minimo	Perdita	Reddito imponibile inferiore al minimo	Perdita	Perdita	
Nuove ipotesi di disapplicazione		<ul style="list-style-type: none"> A seguito dell'ampliamento del periodo di monitoraggio, la società che in base alla previgente normativa sarebbe risultata "di comodo" nel 2014, potrebbe ora "sfuggire" alla relativa disciplina. Infatti, avendo ora rilevanza il quinquennio precedente, diventa significativa la presenza di una delle cause di disapplicazione nel 2009 e/o 2010, consentendo così, per il 2014, di non considerare la società "in perdita sistematica". Inoltre, la disapplicazione per il 2014 è possibile se nel 2009 o nel 2010 risulta un reddito superiore al minimo o un reddito anche inferiore al minimo se nel quinquennio già vi è un altro periodo con un reddito, anche inferiore al minimo. 			

ISTANZA DI INTERPELLO DISAPPLICATIVO (P)

SOGGETTI

- I soggetti nei cui confronti non sussista alcuna delle **cause di esclusione**, ovvero di **disapplicazione automatica**, possono chiedere la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, ai sensi dell'art. 30, c. 4-bis L. 724/1994, presentando specifica **istanza**.

ELEMENTI

- Nell'istanza i soggetti interessati dovranno esporre in modo chiaro e documentare in maniera esaustiva tutti gli elementi conoscitivi utili ad individuare le situazioni oggettive portate all'attenzione dell'Ufficio che giustifichino la disapplicazione della normativa in questione, con specifica indicazione:

- .. del **periodo d'imposta** per il quale **si chiede la disapplicazione**;
- .. del **periodo d'imposta** a cui le stesse **situazioni si riferiscono**.

Diversamente, l'istanza deve ritenersi inammissibile.

MODALITÀ

- Per le modalità e per i termini di presentazione delle istanze di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, nonché per gli effetti e l'impugnabilità delle risposte a dette istanze, restano ferme le indicazioni già fornite con la circolare 14.06.2010, n. 32/E.

ISTANZE SEPARATE

In caso di cumulativa richiesta di disapplicazione contenuta in un'unica istanza, questa sarà ritenuta dagli Uffici inammissibile.

- Al fine di consentire agli Uffici una compiuta attività istruttoria in relazione alla sussistenza delle situazioni oggettive in relazione, rispettivamente, alla disciplina sulle società in **perdita sistematica** e a quella sulle **società non operative** e una corretta gestione amministrativa delle istanze, i soggetti interessati sono tenuti a presentare **autonome e separate istanze ai fini della due richiamate discipline**.

Esempio

Qualora, in relazione all'anno 2014, una società sia interessata a presentare istanza di disapplicazione in relazione alla disciplina sulle società non operative e a quella sulle perdite sistematiche, la stessa sarà tenuta a trasmettere all'Ufficio competente due distinte istanze.

TERMINE PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

- Gli Uffici competenti assicureranno l'emanazione del provvedimento (di accoglimento o di rigetto) entro il **termine di 90 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza di disapplicazione a condizione che questa contenga tutti gli elementi necessari per una completa e fruttuosa istruttoria da parte degli stessi Uffici.
- Per la richiesta di esclusione in relazione all'anno 2014, l'istanza deve essere inviata al massimo entro il **2.07.2015**.